



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

PASQUALE D'ASCOLA	Presidente Aggiunto
BIAGIO VIRGILIO	Presidente di sezione
RAFFAELE FRASCA	Presidente di sezione
LORENZO ORILIA	Presidente di sezione
GIACOMO MARIA STALLA	Consigliere
MARGHERITA MARIA LEONE	Consigliere
FABRIZIA GARRI	Consigliere
ALBERTO GIUSTI	Consigliere
ANTONIO SCARPA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE	-
trattenimento alla	
frontiera	- rinvio
pregiudiziale	

Ud. 30/01/2024 PU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 20674/2023 R.G. proposto da:

QUESTURA RAGUSA, MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-ricorrenti-

contro

, rappresentato e difeso dall'avvocata

-controricorrente-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA RG. n. 10465/2023
depositato il 29/09/2023.



Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale

... e della Sostituta Procuratore Generale Luisa De Renzis, i quali hanno chiesto: sui primi due motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale; di accogliere il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso; di dichiarare, in ordine ai motivi sesto, settimo, ottavo e nono di ricorso, che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.

Uditi l'avvocato dello Stato l

l'avvocata

L'oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti

§ 1) Col decreto impugnato il Tribunale di Catania non ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il giorno 27 settembre 2023 ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di ..., entrato nel territorio dello Stato dalla frontiera di Lampedusa in data 20 settembre 2023.

L'interessato, proveniente da un paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, è stato condotto a Pozzallo, dove ha presentato in data 27 settembre 2023 domanda di riconoscimento della protezione internazionale nella zona di transito della provincia di Ragusa ex art. 28-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo la procedura di cui al medesimo art. 28-bis, inserito dal d.lgs. n. 142 del 2015 e più volte modificato, da ultimo in forza del d.l. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023.

Il decreto del Questore di Ragusa ha "considerato" che il richiedente non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e non ha prestato idonea garanzia finanziaria, conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro



della giustizia e il Ministro dell'economia del 14 settembre 2023, recante indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. Richiamate le norme ritenute applicabili, il decreto del Questore ha disposto che lo straniero sia trattenuto "ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 142/2015 per un periodo di 28 giorni non prorogabile presso gli appositi locali siti nella struttura di Ragusa".

Il Tribunale di Catania ha osservato:

- a) che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2015; art. 3 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013);
- b) che il trattenimento è misura eccezionale e incidente sulla libertà personale garantita dall'art. 13 Cost.;
- c) che la sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, dell'8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato;



- d) che la sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU (ECLI:EU:C:2020:367) ha dichiarato che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33 devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che lo disponga e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura;
- e) che il giudice nazionale ha l'obbligo di disapplicare la norma nazionale in contrasto con le disposizioni di diritto della UE;
- f) che il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore difettava di idonea motivazione e di valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive;
- g) che l'art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 prevede una garanzia finanziaria la cui prestazione si configura non come misura alternativa al trattenimento, ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE;
- h) che il decreto del Ministero dell'interno 14 settembre 2023 non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati nella richiamata sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 14 maggio 2020, poiché esso prevede esso che sia prestata una garanzia finanziaria, da versare in unica soluzione, individualmente e non da terzi, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari a euro 4.938,00 così determinato, per l'anno 2023, per essere idoneo a garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio, nonché dei mezzi di sussistenza minimi necessari;



i) che dal considerando n. 38 e dall'art. 43 della direttiva 2013/32 si desume che non sia autorizzata, salve le ipotesi di cui al comma 3 del detto articolo, l'applicazione della procedura alla frontiera, presupposto nella specie, della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti coercitivi;

h) che, a norma dell'art. 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, un richiedente può essere trattenuto, nel contesto di un procedimento (art. 8, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 2013/33), soltanto al fine di decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, sull'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 33 della medesima direttiva 2013/32/UE, o sul merito della stessa nell'ambito di una procedura a norma dell'art. 31, paragrafo 8;

i) che, pertanto, il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, nella specie mancante, circa la procedura da seguire, affinché essa possa legittimamente essere posta alla base di un provvedimento di trattenimento;

l) che l'art. 8, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 2013/33 non si applica, comunque, nelle ipotesi di straniero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare (art. 10-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; punto 3.1.9. della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare del 27 aprile 1979, come emendata);

m) che, infine, l'art. 8, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 2013/33 deve interpretarsi pur sempre alla luce dell'art. 10, terzo comma, Cost., nel senso che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro non può automaticamente privare lo stesso del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per proporre la domanda di protezione internazionale.



